

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA I COMUNI dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.)

1 – PROVINCIA DI BARI - per la costituzione di una associazione ex art.

30 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaTREDICI il giorno ____ del mese di _____, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____, Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI _____, codice fiscale _____ ;

comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel Presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei

ALLEGATO 1

rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O.1 – Provincia di Bari, costituito dai Comuni di BITONTO, CORATO; MOLFETTA; RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI;
- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei

ALLEGATO 1

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2012 n°2877 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. cui la presente convenzione si conforma;
- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
- convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi dell' A.R.O.1 della Provincia di BARI ,così come sopra rappresentati, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta

ALLEGATO 1

Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. 1 - Provincia di BARI -", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) la definizione delle modalità costitutive e la costituzione degli organismi di amministrazione, come: l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'A.R.O. costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore

ALLEGATO 1

potere di mercato verso i fornitori (economicità)

Art. 4 (ASSEMBLEA DELL'A.R.O.)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 della Provincia di BARI con sede, in prima istanza, presso il Comune capofila.

L'Assemblea è composta dai Sindaci pro tempore dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

Art. 5 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) elezione il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità indicate all'Art. 6;
- b) modifica la Convenzione fra i Comuni, nel pieno rispetto della normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale;
- c) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ALLEGATO 1

- d) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- e) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- f) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- g) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- h) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art.9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;

ALLEGATO 1

- i) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- j) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- k) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- l) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- m) individua nella sua prima riunione, le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro e non oltre venti giorni dalla data di scadenza di cui alla L.R. n.24/2012 per l'approvazione della Convenzione da parte dei Comuni dell'ARO.

A rivestire la carica di Presidente potrà essere solamente uno dei Sindaci (o Commissario straordinario) in carica fra quelli dei Comuni sottoscrittori della Convenzione, precisando che a ciascun Ente spetta la Presidenza per la

ALLEGATO 1

durata di anni tre consecutivi, salvo rinuncia. Il venir meno della carica di Sindaco (o Commissario straordinario), determina automaticamente la cessazione della carica di Presidente dell'Assemblea. In tal caso le veci di Presidente sono svolte dal Vice Presidente fino alla successiva assemblea elettiva che dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla predetta cessazione. Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità dei voti dei Sindaci (o Commissari straordinari) o loro delegati con specifica delega scritta. In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, il Sindaco (o Commissario) del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca nuovamente l'Assemblea entro e non oltre i quindici giorni successivi alla precedente adunanza. Nella seconda seduta, l'Assemblea elettiva sarà validamente costituita se saranno presenti tutti i Comuni sottoscrittori della Convenzione (quorum costitutivo) ma il Presidente potrà essere eletto anche con il voto di quattro Comuni su cinque (quorum elettivo). Qualora anche nella seconda seduta, non sia stato validamente nominato il Presidente, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca nuovamente l'Assemblea, entro e non oltre quindici giorni dalla precedente adunanza. Nella terza seduta, l'Assemblea elettiva elegge validamente il Presidente con il voto di almeno tre Comuni su cinque, indipendentemente dal numero dei Comuni presenti. In mancanza di accordo anche nella terza adunanza elettiva, la Presidenza spetta al Sindaco (o Commissario) del Comune più popoloso. La carica di Presidente dura per anni tre, con il criterio della rotazione fra i Sindaci dei comuni facenti parte dell'ARO. Alla scadenza si procede alla elezione del nuovo Presidente con le stesse modalità sopra indicate. Il Comune del Sindaco eletto Presidente

ALLEGATO 1

diviene capofila e sede pro tempore dell'Assemblea di A.R.O. per anni tre. L'Assemblea elegge nella stessa adunanza in cui elegge il Presidente o in altra distinta, un Vice Presidente che dura in carica tre anni. Il Vice Presidente viene eletto con il consenso unanime di almeno tre Comuni su cinque, fra quelli sottoscrittori, qualsiasi sia il numero dei Comuni presenti all'adunanza elettiva.

Il Segretario Generale dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila, o se indisponibile, altro designato dal Presidente fra i Segretari Generali di uno degli altri Comuni sottoscrittori e per lo stesso periodo di incarico del Presidente. Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre Comuni su cinque.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando

ALLEGATO 1

ne è fatta domanda da almeno tre Comuni su cinque e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

Le deliberazioni di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico - normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

Art. 7 (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle

ALLEGATO 1

votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Spetta al Presidente :

- la rappresentanza attiva e passiva dell'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O all'interno delle strutture comunali facenti parte dell'ARO, che assume le funzioni di RUP ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O.1 Provincia di Bari" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli Comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei

territori di rispettiva competenza.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno dell' A.R.O.1 relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto

ALLEGATO 1

dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, in relazione alla dimensione demografica di ciascun Ente, alla data del 31/12/2011 (dati censimento ISTAT).

Detti costi sono attribuiti sulla base delle decisioni dell'Assemblea dell'A.R.O. e secondo quanto stabilito al successivo art. 12 e quantificati in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella stessa misura di cui alla copertura dei costi del servizio convenzionato.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli

ALLEGATO 1

Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2

ALLEGATO 1

del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carata dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O. di cui al precedente punto c);
- e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e

ALLEGATO 1

trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

- g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;
- h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rinvenuti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;
- k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O.1 e sulla base delle indicazioni sul rispetto dello standard e degli obblighi di servizio pubblico e universale, provenienti da una apposita task force nominata dall'Assemblea e formata da dirigenti/funzionari dei cinque Comuni sottoscrittori;

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e

ALLEGATO 1

trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O.1 espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

- a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;
- b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.
- c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

ALLEGATO 1

- d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;
- e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle

ALLEGATO 1

professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'assemblea.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della

ALLEGATO 1

presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell' A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 T.U.EE.LL., nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

ALLEGATO 1

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed

è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____